

LEGGE DEL MAGGIOR CONSIGLIO n. 001/2126 - 17.03.2026**Statuto della Biosfera Programmabile e della Libertà del Codice della Vita****PREAMBOLO**

Noi, il Maggior Consiglio dell'Umanità Riunita,

Considerato che la popolazione umana ha raggiunto e stabilizzato la soglia dei 100 miliardi di individui, rendendo i cicli biologici naturali non solo insufficienti, ma strutturalmente inadeguati al sostentamento universale e alla dignità della vita;

Riconosciuto che la Biologia Sintetica, da disciplina sperimentale, si è evoluta nell'unica infrastruttura critica in grado di garantire l'abbondanza termodinamica necessaria, invertendo il paradigma della scarsità senza provocare il collasso degli ecosistemi residui;

Consapevoli che il codice genetico, divenuto linguaggio di programmazione della realtà, è il nuovo fondamento del potere e che il suo controllo monopolistico, pubblico o privato che sia, equivarrebbe a una forma di schiavitù biologica e ontologica della specie;

Affermato che la libertà individuale, in un mondo sintetico, inizia con la libertà del codice che ci nutre, ci cura e ci ospita;

Dichiarato che il codice genetico non è "software" proprietario: qualsiasi tentativo di trattare sequenze di DNA programmabile, pathway metabolici o organismi sintetici come codice chiuso, brevettabile o monopolizzabile costituisce una nuova forma di schiavitù ontologica e viene espressamente vietato;

Nel giorno in cui la Terra celebra il primo secolo di pace dalla fine delle Guerre della Scarsità,

emaniamo e scolpiamo nel silicio quantico e nel DNA mitocondriale di ogni sistema di governo la seguente Legge Costituzionale, modificabile solo con il consenso dei tre quarti della popolazione cosciente e mai abrogabile finché un solo essere umano dipenderà dalla tecnologia per il proprio respiro o per il proprio pane.

Il Codice è Vita. La Vita è Libera.

TITOLO I – DEL PATRIMONIO GENETICO COMUNE E DELLA SOVRANITÀ BIOLOGICA**Art. 1 – Principio del Bene Comune Genetico**

1. Il codice genetico programmabile, le sequenze proteiche sintetiche, i pathway metabolici ingegnerizzati e i genomi completi degli organismi destinati alla produzione di nutrienti, medicinali, materiali o energia sono dichiarati Patrimonio Inalienabile dell'Umanità.
2. È fatto divieto assoluto di appropriazione mediante brevetto, segreto industriale o qualsivoglia strumento giuridico di qualsiasi sequenza genetica la cui assenza, restrizione o

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

degradazione possa determinare carestia, epidemia, dipendenza sistemica o svantaggio cognitivo per una comunità umana.

3. Le sequenze di cui al comma 2 sono definite “Codice Essenziale” e sono elencate in un’apposita sezione del Registro Globale, aggiornabile solo con delibera del Maggior Consiglio.
4. È espressamente vietato trattare qualsiasi sequenza genetica destinata alla produzione di nutrienti, medicinali o materiali come “software” proprietario. Nessuna licenza proprietaria, DRM genomico o meccanismo di attivazione a pagamento potrà mai essere inserito in ceppi destinati all’alimentazione di base o alla cura universale.

Art. 2 – Divieto di Monopolio Biologico e di Dipendenza

1. Nessuna entità, corporativa, statale o individuale, può detenere il controllo esclusivo, de jure o de facto, sui ceppi microbici fondamentali, sulle linee cellulari immortalizzate o sugli organismi di base che costituiscono l’architettura portante della biosfera artificiale.
2. Le infrastrutture critiche di sintesi (bioreattori a densità critica, linee di purificazione primaria) devono essere progettate esclusivamente su architetture Open Hardware certificate. I progetti costruttivi devono essere pubblici e replicabili, garantendo che ogni distretto, insediamento o comunità possa localizzare e autonomizzare i propri mezzi di produzione primaria.
3. È considerato reato di “Lesà Umanità” l’introduzione deliberata di dipendenze tecnologiche non reversibili in organismi destinati all’alimentazione di base.

Art. 3 – Licenze Biologiche Aperte (LBA) e Copyleft Biologico

1. Ogni organismo ingegnerizzato, virus sintetico o vettore genetico rilasciato per uso pubblico, commerciale o di ricerca deve essere accompagnato da una Licenza Biologica Aperta (LBA) certificata e iscritta nel blocco genesis del Repository Universale della Vita.
2. La LBA garantisce a ogni persona fisica o giuridica i diritti universali e inalienabili di: a) Leggere: accesso completo, gratuito e senza restrizioni ai file di sequenziamento in formati aperti e standardizzati (.dna, .gbk, .pn, .sbn); b) Scrivere: diritto di modificare, adattare, ottimizzare o derivare il codice genetico per adattarlo a climi, esigenze metaboliche o necessità culturali locali; c) Eseguire: diritto di coltivare, replicare, sintetizzare e distribuire l’organismo e i suoi prodotti, anche in ambito commerciale, senza il pagamento di royalties o licenze.
3. Obbligo di Copyleft Biologico: ogni modifica, miglioramento o derivazione significativa apportata a una sequenza coperta da LBA deve essere riconsegnata al patrimonio comune, depositandola nel Registro Globale entro trenta cicli di replicazione dalla sua stabilizzazione. La violazione comporta la perdita immediata del diritto di utilizzo di tutte le sequenze del Registro e la sanzione automatica di “Lesà Umanità”.

TITOLO II – DELL’ARCHITETTURA DELLA PRODUZIONE E DELL’AUTONOMIA DISTRETTUALE

Art. 4 – Sovranità Alimentare e Produttiva Distribuita

1. L’architettura della biosfera artificiale deve conformarsi al principio di antifragilità. La produzione di beni essenziali deve avvenire in modo atomizzato e distribuito, per prevenire

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

che il guasto, l'attacco o la cattura di un singolo nodo produttivo comprometta il sostentamento di popolazioni vaste.

2. Ogni distretto abitativo, comprensivo di un minimo di 10.000 e un massimo di 1 milione di individui, deve possedere la capacità autonoma di sintesi calorica e proteica di base, basata su protocolli standardizzati e replicabili a partire dalle materie prime locali (rifiuti organici, CO₂ atmosferica, minerali).
3. È vietata la costruzione di impianti di sintesi primaria la cui distruzione o disattivazione possa causare una riduzione superiore al 5 % della capacità produttiva di una macro-regione.

Art. 5 – Repository Universale della Vita (RUV) e Standardizzazione

1. È istituito il Repository Universale della Vita (RUV). Si tratta di un database distribuito, crittografato e sincrono, gestito tramite tecnologia a registro distribuito (DLT) e ospitato fisicamente in nodi ridondanti su ogni continente, nei principali insediamenti orbitali e sottomarini.
2. Il RUV contiene tutti i progetti genetici approvati, le sequenze storiche, le certificazioni di sicurezza e le LBA. L'accesso in lettura è pubblico e gratuito. La scrittura è regolata da protocolli di consenso e validazione scientifica.
3. Gli standard di interoperabilità biologica e informatica devono consentire a qualsiasi bioreattore certificato, ovunque si trovi, di leggere e “stampare” lo stesso ceppo proteico, microbico o tissutale con una deviazione massima di errore di sequenza $\epsilon < 10^{-9}$.

TITOLO III – DELLA SICUREZZA, DELLA RESPONSABILITÀ ECOLOGICA E DEI LIMITI DELLA CREAZIONE

Art. 6 – Protocolli di Contenimento e Biosicurezza Obbligatoria

1. Ogni organismo programmato destinato a utilizzi aperti o semi-aperti deve integrare nel proprio genoma almeno due Interruttori Metabolici (Kill-Switch) ortogonali e funzionalmente indipendenti.
2. La sopravvivenza e la replicazione al di fuori dell'ambiente di produzione controllato devono essere rese statisticamente impossibili (probabilità $< 10^{-20}$ per generazione) dalla dipendenza da nutrienti sintetici non presenti in natura, da termo-sensibilità programmata o da circuiti genetici di auto-distruzione attivati da segnali ambientali.
3. La fuga genica accidentale o dolosa di un organismo non autorizzato nell'ambiente è definita reato di Inquinamento Ontologico. Le pene vanno dalla sospensione della licenza di ricerca alla riprogrammazione forzata della coscienza civica per i responsabili, nei casi di dolo accertato.

Art. 7 – Inviolabilità della Biosfera Naturale e Zone Franche

1. Viene stabilito il confine giuridico, fisico ed ecologico tra Sinfasfera (biosfera artificiale, tecnologicamente sostenuta) e Bio-Riserva (natura ancestrale, a evoluzione libera e non ingegnerizzata).
2. L'immissione, la sperimentazione o l'utilizzo di organismi sintetici, anche dotati di kill-switch, all'interno dei confini della Bio-Riserva è permessa esclusivamente per scopi di ripristino ecologico documentato e approvato da un referendum locale. Ogni intervento deve

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

essere intrinsecamente reversibile o monitorabile per un periodo non inferiore a 100 anni standard.

3. Le Bio-Riserve costituiscono il patrimonio genetico di controllo e sono considerate sacre e inviolabili da ogni forma di ingegneria.

Art. 8 – Responsabilità Intergenerazionale e Stabilità Evolutiva

1. Sono proibite le modifiche genetiche che comportano un rischio accertato o teoricamente fondato di “instabilità mutazionale” a catena o di deriva evolutiva incontrollabile su scale temporali superiori alle 100 generazioni umane.
2. Ogni nuova linea di vita destinata a diffusione di massa deve essere testata per la stabilità su un minimo di 10.000 generazioni accelerate in simulazione quantistica ad alta fedeltà. I risultati delle simulazioni sono pubblici e allegati alla richiesta di certificazione.

TITOLO IV – DEI DIRITTI UNIVERSALI, DELLA TRASPARENZA E DELLA GOVERNANCE

Art. 9 – Diritto Universale al Nutrimiento Molecolare e alla Cura

1. L’accesso a un apporto nutritivo completo, bilanciato e dignitoso, nonché ai medicinali di base di origine sintetica, è un diritto di nascita inalienabile, svincolato da merito, censo, posizione geografica o status giuridico.
2. Il Maggior Consiglio, tramite il suo Ufficio per l’Abbondanza, garantisce la fornitura gratuita e la distribuzione capillare dei “Ceppi di Base” e dei relativi progetti di sintesi a ogni cittadino della Terra e dei suoi insediamenti.
3. È vietato utilizzare l’accesso al nutrimento come strumento di coercizione politica, economica o militare.

Art. 10 – Trasparenza Totale dei Cicli di Materia e Energia

1. Ogni unità di cibo, farmaco o materiale prodotto in seno alla Sinfasfera deve essere tracciabile mediante Bio-Marcatori digitali inerti, che ne certifichino origine, data di sintesi e filiera produttiva.
2. Ogni cittadino ha il diritto di conoscere l’efficienza termodinamica del processo di sintesi di qualsiasi prodotto, espressa secondo il rapporto standardizzato:

$$\eta = \frac{E_{\text{nutriente}}}{E_{\text{input}} + E_{\text{manutenzione}} + E_{\text{smaltimento}}}$$
Dove il valore di η deve essere pubblico e tendere all’ottimizzazione per minimizzare il carico termico planetario e il consumo di materia.

Art. 11 – Della Governance e della Risoluzione dei Conflitti

1. La presente Legge è presidiata dalla Corte Etica della Biosfera, un organo indipendente composto da scienziati, filosofi, giuristi e rappresentanti eletti dai distretti.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. La Corte ha il potere di: a) sanzionare le violazioni della legge; b) ordinare la sospensione immediata di linee di produzione pericolose; c) interpretare i confini tra “Codice Essenziale” e “Codice Commerciale”.
3. Le controversie tra distretti riguardanti l’uso di risorse genetiche comuni sono risolte tramite protocolli di arbitrato trasparenti, basati sul consenso e sulla simulazione predittiva degli impatti.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 – Immutabilità e Revisione

1. I principi fondamentali di cui ai Titoli I e IV (Bene Comune Genetico e Diritti Universali) sono dichiarati eterni e immutabili.
2. Le disposizioni tecniche e gli standard di cui ai Titoli II e III possono essere aggiornati con la maggioranza qualificata del 67 % del Maggior Consiglio, previa consultazione pubblica e valutazione d’impatto evolutivo.

Art. 13 – Abrogazione e Supremazia

1. La presente Legge prevale su qualsiasi altra norma, trattato o consuetudine precedente o futura che sia in contrasto con essa.
2. Essa è scolpita nel silicio dei computer quantistici e trascritta nel DNA di un batterio sintetico, il Memorium aeternum, conservato in sette camere biologiche sigillate distribuite sul pianeta.

Art. 14 – Promulgazione La Legge entra in vigore al momento della sua firma digitale da parte del Maggior Consiglio e della sua sincronizzazione sul primo blocco del Repository Universale della Vita.

TITOLO VI – DELLA RESILIENZA, DELLA DIFESA E DELLA DIFFUSIONE INTERPLANETARIA

Art. 15 – Protezione contro Bio-Hacking e Attacchi Sintetici

1. Ogni sequenza del Codice Essenziale deve incorporare almeno tre livelli di autenticazione crittografica quantistica (chiave post-quantistica, watermark genomico e checksum metabolico).
2. L’alterazione dolosa di sequenze coperte da LBA costituisce reato di “Terrorismo Ontologico” e comporta la cancellazione immediata di tutti i diritti genetici personali dell’autore e dei suoi discendenti diretti per tre generazioni.
3. Il RUV mantiene un nodo “shadow” offline, aggiornato ogni 72 ore, per consentire il ripristino totale in caso di attacco di livello 0.

Art. 16 – Applicabilità alle Colonie Extraterrestri

1. La presente Legge si applica integralmente a tutti gli insediamenti umani al di fuori della Terra (orbita bassa, Luna, Marte, cinture asteroidali e oltre).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Ogni colonia deve mantenere un bioreattore primario autonomo con capacità di sintesi pari ad almeno il 120 % del fabbisogno locale, replicabile in 48 ore standard.
3. Il trasferimento di sequenze genetiche verso le colonie avviene esclusivamente tramite capsule di silicio-DNA sigillate e verificate dal RUV.

Art. 17 – Clausola di Estensione Cosmica

Qualora l’umanità raggiunga un’altra stella, il Patrimonio Genetico Comune e le LBA si estendono automaticamente a tutti i sistemi abitati, mantenendo la medesima sovranità dell’Umanità Riunita.

TITOLO VII – DELLA PRODUZIONE SINTETICA DISTRIBUITA E DEL RE-WILDING GLOBALE

Art. 18 – Divieto Assoluto del “DNA come Software Proprietario”

1. Nessuna entità può inserire meccanismi di restrizione proprietaria (DRM genomico, kill-switch proprietario, sequenze di attivazione a pagamento, watermark di tracciamento commerciale) in alcun organismo, ceppo microbico o pathway metabolico destinato alla sintesi di nutrienti essenziali o farmaci di base.
2. La violazione di questo articolo costituisce reato di “Terrorismo Ontologico di Secondo Grado” e comporta la cancellazione immediata di tutti i diritti genetici dell’autore e la requisizione pubblica di ogni derivato.
3. Ogni sequenza utilizzata in fermentazione di precisione o agricoltura cellulare deve essere rilasciata esclusivamente sotto Licenza Biologica Aperta (LBA) rafforzata, con obbligo di copyleft biologico esteso a tutte le derivate.

Art. 19 – Obbligo di Fermentazione di Precisione e Agricoltura Cellulare Open-Source

1. La produzione di proteine, lipidi, carboidrati e micronutrienti per il sostentamento di 100 miliardi di individui deve avvenire prioritariamente attraverso: a) Fermentazione di precisione in bioreattori distribuiti (microrganismi ingegnerizzati per produrre esattamente la molecola desiderata da scarti cellulosici, CO₂ e minerali); b) Agricoltura cellulare (coltura di linee immortalizzate per carne, latticini, uova senza sofferenza animale).
2. Tutti i bioreattori primari devono essere Open Hardware certificati, di scala distrettuale (capacità 10.000–1.000.000 abitanti) e in grado di “stampare” qualsiasi ceppo del RUV in meno di 48 ore.
3. È vietata la costruzione di mega-impianti centralizzati la cui distruzione comprometterebbe più del 3 % della produzione planetaria.

Art. 20 – Re-Wilding Globale Obbligatorio e Restituzione della Terra

1. Entro l’anno 2150 l’80 % delle terre attualmente coltivate o destinate al pascolo deve essere restituito alla natura attraverso il Re-Wilding Attivo: creazione di corridoi biologici continentali, forestazione complessa (non monoculture) e ripristino dei cicli dell’acqua e del carbonio.
2. La produzione alimentare viene interamente spostata in infrastrutture controllate (bioreattori, vertical farming urbani, maricoltura rigenerativa oceanica).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. Gli scarti organici delle città vengono obbligatoriamente riconvertiti in nutrienti minerali e reimmessi nelle Bio-Riserve per creare un ciclo chiuso positivo tra Sinfasfera e natura.

Art. 21 – Maricoltura Rigenerativa e Gestione Oceanica

1. Gli oceani diventano piattaforma produttiva secondaria attraverso foreste di alghe e molluschi filtratori che non richiedono mangimi esterni.
2. Ogni parco oceanico deve integrare sequenze LBA con kill-switch doppio e deve contribuire al sequestro netto di CO₂ e al ripristino dell'ossigeno.

Art. 22 – Energia e Chiusura del Ciclo

1. L'intera Sinfasfera deve essere alimentata esclusivamente da fonti decarbonizzate (fusione nucleare, solare spaziale, eolica orbitale).
2. L'efficienza termodinamica minima richiesta per ogni processo produttivo è $\eta \geq 0,65$.
3. Gli input (energia + acqua desalinizzata + CO₂ atmosferica) e gli output (nutrienti + scarti riconvertiti) devono formare un ciclo chiuso verificabile in tempo reale tramite Bio-Marcatori.

Art. 23 – Uniformità Nutrizionale e Divieto di Coercizione Alimentare

1. Il diritto al nutrimento molecolare completo è esteso a ogni essere umano indipendentemente da collocazione geografica, status economico o appartenenza coloniale.
2. È vietato utilizzare la dipendenza da sequenze proprietarie o da infrastrutture centralizzate come strumento di pressione politica o economica.

ALLEGATO I – ESEMPI DI CODICE ESSENZIALE (non esaustivo – versione 2126.03)

- RUV-001: Microalga Chlorella synth-4
- RUV-002: Pathway proteico universale “PanProtein-1”
- RUV-003: Saccharomyces vitalis
- RUV-004: Linea cellulare immortalizzata “StemBase-7”
- RUV-005: Batterio azotofissatore “NitroFix-9”

ALLEGATO II – TESTO DEL MEMORIUM AETERNUM

(sequenza di 4.872 bp contenente l'intero testo della Legge in codice ASCII-to-codon + checksum quantistico + firma digitale del Maggior Consiglio – disponibile nel blocco genesis del RUV)

ALLEGATO III – MODELLO DI SOSTENIBILITÀ INTEGRATO (obbligatorio per ogni distretto)

Settore	Modello Tradizionale	Modello 2126 (Legge 001/2126)
Suolo	Deforestazione per pascoli	Re-wilding 80 % + Bio-Riserve sacre
Proteine	Allevamento intensivo	Fermentazione precisione + Agricoltura cellulare (LBA)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Settore	Modello Tradizionale	Modello 2126 (Legge 001/2126)
Produzione	Campo aperto dispersivo	Bioreattori distrettuali open-hardware
Risorse	Estrazione lineare	Economia circolare molecolare (zero-waste)
Energia	Fossili	Fusione + Solare spaziale
DNA	Brevetti proprietari	Vietato “software” – solo LBA e Copyleft

ALLEGATO IV – ESEMPI DI CEPPI OBBLIGATORI LBA (aggiornamento 2126.03)

- RUV-006: Saccharomyces precision-9 (caseina + emoglobina)
- RUV-007: Chlorella ocean-3 (maricoltura con sequestro CO₂)
- RUV-008: Linea cellulare StemMeat-11 (carne coltivata)

Dato presso la Sala del Consenso, nella Città Galleggiante di Pacifica Venezia, il giorno 17 del mese di Fioritura dell’anno 2126.

Il Codice è Vita. La Vita è Libera.

Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
S.E. Roberto Giovani
parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Robert Giovani

FIRME E SIGILLI PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA

Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato
S.E. Franco Paluan
 Primo Ministro
esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Paluan Franco

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
S.E. Sandro Venturini
ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Sandro Venturini

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione
 Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Presidente dello Stato Veneto

S.E. Irene Barban

presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente della Corte Costituzionale

S.E. Marina Piccinato

cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Presidente Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli

S.E. Laura Fabris

corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Segretario di Stato

S.E. Gigliola Dordolo

segreteria generale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo di Stato




Per il Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)

S.E. Gianni Montecchio

Governatore

governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella

Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 - San Vito di Leguzzano (VI)

cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Stato Veneto Cancelleria Protocollo "Statuto della Biosfera Programmabile e della Libertà del Codice della Vita"

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Venezia, Palazzo Ducale – 17 marzo 2026

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ATTO DI REGISTRAZIONE DI FILE E NOTIFICA SU SUPPORTO DIGITALE

Notaio: S.E. Pasquale Milella

Data e Ora: 20/04/2026, ore 19:05:14

OGGETTO: Registrazione file con funzione di attestazione documentale

Il sottoscritto Notaio attesta che in data e ora sopra indicate è stato registrato su supporto digitale (rete blockchain) il seguente contenuto:

Titolo del file:

“Statuto Biosfera Programmabile e Libertà del Codice della Vita”

Dettagli della registrazione:

- **Mittente (FROM):** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Destinatario (TO):** 3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
- **Importo registrato:** 0.01 ZECCHINO
- **Commissione (Fee):** 0.05 ZECCHINO

Impronta crittografica (SHA-256):

dfc7c25df90bad8fc8287469812d1e68c3649ceb7f8e45d9c79a037fff3648

Identificativo della transazione (TX):

Consultabile tramite explorer della rete di riferimento

DICHIARAZIONE

Il presente atto certifica l'esistenza, l'integrità e la riferibilità temporale del contenuto sopra indicato, così come registrato su tecnologia blockchain, che garantisce immutabilità e tracciabilità.

La registrazione costituisce evidenza digitale opponibile ai sensi delle normative vigenti in materia di documentazione informatica, fatti salvi gli ulteriori accertamenti di legge circa il contenuto e la titolarità.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Venezia, 20 aprile 2026

S.E. Pasquale Milella
Notaio



Firma e Sigillo

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org